

Avv. Danilo Granata

C.so Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO–
SEDE DI ROMA**

Ricorso

Nell'interesse: di **Gaia Antonella Garasto**, nata a Roma il 13.02.02 e residente in Roma alla Via Ugo Balzani 13, c.f. GRSGTN02B53H501I, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: danilogranata23@pec.it ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845, *ricorrente* ;

contro: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, e **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza** (C.f 80209930587), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM) , tutte con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *amministrazioni resistenti*;

contro: **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza** (C.f 80209930587), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM) , *resistente*;

contro: la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del Presidente p.t., *resistente*;

nei confronti: di **Deborah Gratti** e dei soggetti aventi le seguenti matricole: 2067139 (pos. 136); 2072347 (pos. 140); 1955438 (pos. 1); 2072881, sebbene allo stato sconosciuti, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione, riesame e/o disposizione di ammissione con riserva anche in sovrannumero della ricorrente al II° del C.d.l. di Medicina e Odontoiatria presso l'Ateneo di riferimento nonché adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del II°, nella parte in cui non include parte ricorrente, nonché della graduatoria del III° anno, nella parte in cui include parte ricorrente peraltro con l'indicazione errata dei cfu posseduti;

2) Di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conguenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione delle Graduatorie di trasferimento al II° e al III° anno del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione delle Graduatorie del II° e del III° anno pubblicate il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione delle dette graduatorie; d) dell'esito di valutazione della ricorrente, sebbene allo stato sconosciuto; e) degli scorrimenti di graduatoria.

per la declaratoria di illegittimità

dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione delle Graduatorie suddette, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;

con conseguente condanna delle resistenti

a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al II° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione della ricorrente.

Con richiesta di notificazione per pubblici proclami.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

L'Università degli studi di Roma La Sapienza per l'a.a. 2022/2023 ha pubblicato, come ogni anno, l'avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria da coprire mediante procedura di trasferimento, specificando che all'esito della procedura sarebbe stata pubblicata una graduatoria per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.

Le domande sarebbero state esaminate da apposita Commissione e qualora il numero delle domande di trasferimento e di riconoscimento della carriera pregressa valutate idonee fossero state pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna annualità, come indicati al punto 3 dell'Avviso, esse sarebbero state accolte d'ufficio. Nel caso in cui le domande valutate idonee fossero state superiori ai posti disponibili, la Commissione avrebbe poi formulato una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio tenente conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

1. Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;

2. Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;

3. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

4. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

5. Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

6. Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di

Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

7. Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

8. Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;

10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;

11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;

12. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie;

13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani.

La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, avrebbe quindi dovuto inviare il verbale conclusivo alla Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria indicando

per ognuno degli studenti richiedenti il trasferimento l'anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente sulla base dei requisiti indicati dal Regolamento del Corso di Laurea.

Infine, ai sensi dell'art. 6 del bando, gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento di ogni singolo concorsista avrebbero dovuto trovare pubblicazione entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria: www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreteriastudenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria . Gli studenti, con domanda accolta, avrebbero dovuto quindi procedere ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione, a pena di decadenza, dal giorno 09.09.2022 fino al 16.09.2022.

Tuttavia, la procedura selettiva ha sofferto di talune irregolarità che hanno irrimediabilmente leso i canoni della trasparenza, del buon andamento amministrativo e della cd. par condicio concorsorum tra candidati: innanzitutto, non sono stati resi pubblici gli esiti della valutazione di ogni singolo candidato ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del bando ed è stata pubblicata direttamente la Graduatoria di merito; non è stato rispettato il termine di pubblicazione della Graduatoria previsto dal bando (05.09.2022), essendo stata pubblicata oltre un mese dopo, il 12.10.2022, salvo poi essere ritirata e pubblicata nuovamente il 14.10.2022, atteso che i due provvedimenti, sia del 12 che del 14 ottobre, sono praticamente identici, e ciò senza fornire la benché minima motivazione.

La ricorrente Gaia Antonella Garasto (num. matr. 1948218), iscritta regolarmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università la Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" sede di Tirana (Albania), si collocava alla posizione n.105 per il trasferimento al secondo anno del c.d.l. in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo La Sapienza di Roma, **con 34 cfu**. Tuttavia, risultava icu oculi che diversi studenti ammessi riportavano un punteggio addirittura inferiore alla soglia minima dei crediti per presentare la domanda, ovvero 25 cfu, e che quindi la Graduatoria fosse completamente errata.

Peraltro, in violazione del bando di concorso, non veniva pubblicata alcuna scheda di valutazione dei candidati prima della pubblicazione della Graduatoria, e ciò a comprova di un generale difetto istruttorio.

In considerazione dei diversi errori compiuti e dei consequenziali ricorsi al Tar, la stessa P.a. avviava un procedimento di revisione delle Graduatorie di trasferimento pubblicate.

Allorché in data 30.01.2023 l'Università La Sapienza pubblicava una nuova Graduatoria, fissando al 03.02.2023 il termine ultimo per versare la tassa di iscrizione; tuttavia anche tale provvedimento risulta illegittimo per via di una serie di errori tutt'altro che formali, tra cui la reiterata omissione della previa pubblicazione delle schede di valutazione; errori, in verità, inficianti la validità dell'intera Graduatoria nonché del procedimento selettivo che, pertanto, meritano di essere attenzionati.

A seguito di questa revisione in autotutela, la ricorrente Garasto, pur avendo fatto domanda per il trasferimento al II° anno, si ritrova ingiustamente collocata alla posizione n. 228 nella Graduatoria relativa al III° anno, con un credito in meno (33 cfu piuttosto che 34), e tanto a nocumento dei suoi interessi giuridici.

Per via dell'erroneo *modus operandi* amministrativo, invero, alla ricorrente viene impedito di fatto il trasferimento al II° anno del C.d.L. in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma, e peraltro non le è stato conteggiato 1 cfu.

Pertanto, non resta che proporre il seguente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

• Sull'assenza di controinteressati agevolmente individuabili

In via preliminare, si specifica che la Graduatoria (cfr. All. 1) non reca il nominativo né altro dato idoneo a identificare eventuali soggetti da ritenersi controinteressati ai sensi del codice del processo amministrativo. Pertanto, l'unica via per individuarli è interloquire con la P.a. facendosi fornire dati anagrafici e indirizzi di residenza. Sicché con pec del 07.02.2023 (cfr. pec allegata in atti) lo scrivente difensore ha richiesto nell'interesse di parte ricorrente gli elementi identificativi di taluni soggetti controinteressati.

Tuttavia, ad oggi alcuna risposta sul punto è stata fornita dalla P.a. resistente rendendo di fatto impossibile la notificazione ai controinteressati richiesti e vista l'immanenza scadenza del termine per la notifica se ne è dovuto fare a meno così da tenere impregiudicato il corretto esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Nella fattispecie in esame, in ogni caso, i controinteressati non possono dirsi "agevolmente individuabili" vista l'impossibilità oggettiva di reperirne nominativi e residenza/domicilio, stante il fatto che la Graduatoria non è nominativa e che la P.a. non ha indicato i controinteressati nei termini opportuni, e di conseguenza il contraddittorio deve ritenersi già integro o, in subordine, integrabile mediante

notifica per pubblici proclami (che si richiede nelle conclusioni del presente atto) mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università La Sapienza nell'apposita area (unico strumento rimasto per consentire la notificazione del ricorso) oppure mediante rimessione in termine per la notifica previo ordine nei confronti della P.a. di fornire i dati dei controinteressati richiesti con pec del 07.02.2023 allegata in atti.

*

1. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria

2. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità

La ricorrente Gaia Antonella Garasto, attualmente studentessa di Medicina presso l'Università Sacro Cuore di Tirana (Albania) ha presentato domanda di trasferimento (cfr. doc. all.) per il II° anno del C.d.I. in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza documentando il possesso di n. 34 CFU.

Orbene, come comprovabile mediante un semplice confronto del numero di matricola 1948218, La Sapienza del tutto inaspettamente ha inserito la ricorrente in una altra Graduatoria, quella relativa al III° anno, piuttosto che inserirla in quella del II°, e ciò nonostante le plurime comunicazione con il reparto "Segreteria studenti". Peraltro ingiustamente a Gaia non è stato riconosciuto 1 cfu; quindi non solo è stata inserita all'interno di una graduatoria non di suo interesse, con conseguente invalidazione della posizione assunta e di un eventuale e successivo scorrimento, bensì anche il calcolo dei crediti formativi universitari appare erroneo. E' lapalissiano considerare, quindi, che la Graduatoria del II° anno nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente appare illegittima, errata nonché "inaffidabile" e vada, in tal senso, riformata, altrettanto giusto sarebbe la revisione generale della posizione di parte ricorrente.

Ma l'operato amministrativo appare ancor più illogico ed irragionevole laddove si consideri che nella precedente Graduatoria, quella del 14.10.2022, sostituita integralmente il 30.01.2023, la Garasto era collocata nella Graduatoria del II° anno, e quindi perlomeno all'interno della Graduatoria per cui aveva avanzato domanda. Del resto, già in un precedente giudizio riguardante proprio l'impugnativa della precedente Graduatoria del 14.10.2022, il Tar Roma Sez. 3, con Ordinanza n. 288/2023, prendendo atto degli errori compiuti dall'Ateneo, ha disposto il riesame della posizione dei ricorrenti.

3. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso

4. Difetto assoluto di motivazione

5. Violazione dei principi di affidamento e della par condicio concorsorum

6. Violazione del buon andamento amministrativo

7. Violazione del giusto procedimento

8. Violazione del principio di trasparenza

In linea generale, la procedura selettiva attinente al trasferimento agli anni successivi al I dei Corsi di laurea (d'ora in avanti, cdl per brevità) in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria svoltasi presso l'Università la Sapienza ha patito di talune irregolarità che hanno leso irrimediabilmente gli interessi giuridici dei ricorrenti, i quali sono risultati tutti Idonei e non Idonei vincitori ma ciò sulla base – come anticipato – di una selezione non ispirata ai canoni del buon andamento, del merito e della trasparenza.

La ricorrente è portatrice di un interesse qualificato a vedersi selezionati in base ad una procedura regolare e trasparente e che sia – in quanto tale – rispettosa del bando di concorso.

All'uopo, si evidenzia come la P.a. resistente abbia violato in diversi punti il bando di concorso. La prima violazione della *lex specialis* emerge dal riscontro alle istanze di accesso agli atti inviate a mezzo pec da taluni candidati, nel quale si legge espressamente che la Commissione avrebbe deciso (arbitrariamente e in modo spregiudicato) di non procedere ad enucleare una scheda di valutazione per ogni candidato ma di pubblicare gli esiti direttamente in Graduatoria (cfr. riscontro del 25.11.2022 allegato in atti); nulla di più eclatante considerato che il bando, all'art. 6, espressamente prevede che: *“Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria. www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-dimedicina-e-odontoiatria”*. La Commissione esaminatrice, dunque, non solo in occasione della Graduatoria di ottobre, ma anche di quella Qui gravata, per ragioni sconosciute ha inteso contraddire quanto stabilito ex ante dal bando, omettendo la pubblicazione della scheda di valutazione di ogni candidato entro il 05.09 impedendo di conseguenza un controllo ab externo sul buon operato amministrativo. E' stata pubblicata, invero, direttamente la Graduatoria di merito. Non solo: la P.a. ha violato altresì il bando non rispettando le tempistiche prefissate, non pubblicando alcun esito entro il 05.09 ma addirittura la Graduatoria è stata resa pubblica oltre un mese dopo, il 12.10.2022, salvo poi essere ritirata ed essere

ripubblicata – nella stessa formulazione – il 14.10.2022, e poi ancora ritirata e ripubblicata in data 30.01.2023; e per giunta con errori ancora più macroscopici, come appunto la ingiusta eliminazione del nominativo di parte ricorrente dalla graduatoria del II° anno ed il suo spostamento in quella del III° con un tot. di cfu erroneo. A suffragio di tale determinazione, tuttavia, non vi è alcun atto e ciò impedisce di fatto alla ricorrente di ripercorrere l'iter logico seguito dalla P.a. e tanto in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, il quale – si rammenti – prevede l'obbligo di motivazione per ogni atto amministrativo.

Né tantomeno, ancora in trasgressione della *lex specialis*, appare esservi un Verbale conclusivo dei lavori che la Commissione avrebbe dovuto inviare alla Segreteria Studenti.

Così proprio di recente il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 09/02/2022, n. 908 ha confermato che : “ Il bando di concorso è da considerare *lex specialis* del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”. E invece nella specie, come si dimostra in atti, la P.a. ha totalmente stravolto le regole della procedura selettiva cristallizzate nel bando di concorso (cfr. doc. versato in atti), e ciò comporta l'inaffidabilità delle risultanze espresse all'interno Graduatoria impugnata.

Ancora, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione

della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr ex multis T.A.R. , Palermo , sez. III , 05/07/2022 , n. 2203). Al contrario, nella specie, la P.a. afferma che la Commissione ha deciso , e quindi arbitrariamente, di non pubblicare i singoli esiti come previsto dal bando di concorso, ma di pubblicare direttamente la Graduatoria e peraltro il tutto senza rispettare il termine indicato nel bando (05.09.2022). Va da sé che una simile situazione non può non denotare un operato amministrativo illegittimo viziato da eccesso di potere. Né tantomeno è evincibile da alcun atto, anche di rettifica, le ragioni giuridiche sottese ad una simile “inversione di rotta” e tanto denota altresì un vizio assoluto di motivazione. Stante tale illegittimità, a ricorrente dovrebbe essere quindi consentito, già in via cautelare e con riserva, il trasferimento presso La Sapienza onde salvaguardarne il diritto in *medio tempore* ed eventualmente disporre il rinnovamento della procedura selettiva al fine di assicurare parità di trattamento tra concorrenti, eguaglianza e trasparenza.

- **Illegittimità derivata**

Da quanto sinora argomentato discende come la graduatoria del II° anno, nella parte in cui non include parte ricorrente, sia la risultante di un iter errato, scriteriato nonché condotto in violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso, con cui la Pa invece si sarebbe dovuta auto-vincolare. Pertanto tale provvedimento, quale atto conclusivo della procedura, non può non ritenersi illegittimo, oltre che per vizi propri, anche in via derivata. Invero, tra gli atti presupposti, come gli atti valutativi, e la Graduatoria di merito sussiste un nesso di consequenzialità tale che la seconda è un effetto automatico e diretto dei primi e quindi risente di una istruttoria pressoché assente o comunque irregolare, e come tale è da annullare.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il fumus valga quanto sinora argomentato.

Quanto al periculum in mora, corre l'obbligo di specificare che la concessione di una misure cautelare (ammissione con riserva ed eventualmente in sovrannumero al II° anno del cdl di Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma e/o sospensione della procedura selettiva e/o remand dell'intera procedura) sarebbe quanto di più necessario e urgente per tutelare nel medio tempore gli interessi

giuridici della ricorrente. Questi invero si ritrova “bloccata” ingiustamente presso l’Università di Tirana (Albania), come visionabile dagli atti allegati , e ciò per via di un ingiusto modus operandi o comunque in ragione di un procedimento tutt’altro che trasparente; la ricorrente è all’Estero, lontana dagli “affetti familiari” , con ingenti spese di mantenimento a proprio carico e sarebbe opportuno consentirne l’ “avvicinamento” fino alla conclusione del giudizio di merito, considerate le vistose irregolarità di cui ha patito il procedimento. Si specifica invero che il diniego delle dette misure comprometterebbe irrimediabilmente gli interessi giuridici di parte ricorrente sicché per la fissazione dell’udienza di merito – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa – potrebbero volerci addirittura anni, e ciononostante la palese illegittimità della procedura selettiva posta in essere dall’Università La Sapienza.

RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI O DI RIMESSIONE IN TERMINI PER LA NOTIFICA PREVIO ORDINE NEI CONFRONTI DELLA P.A. DI INDICAZIONE CONTROINTERESSATI RICHIESTI

Richiamato quanto detto nel paragrafo “sull’assenza di controinteressati”, si rievvidenza che parte ricorrente ha assolto con diligenza l’onere di individuazione possibile dei controinteressati attivandosi tempestivamente per richiederli a mezzo pec , in data 07.02.2023, senza tuttavia ricevere risposta. E, dunque, stante l’impossibilità oggettiva di individuarli visto che la Graduatoria impugnata non è nominativa come ictu oculi evincibile (essendo riportato per ogni candidato soltanto la matricola), si è proceduto esclusivamente alla notifica a mezzo pec alle p.a. resistenti. Pertanto, in Questa sede, si richiede ai fini di integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso sul sito web dell’Ateneo resistente o con altra modalità e forma ritenuta più opportuna; in alternativa, di essere rimessi in termini per la notificazione ai controinteressati richiesti con pec del 29.11.2022 previo ordine nei confronti della P.a. di fornire i dati per procedere.

CONCLUSIONI

A Codesto Ecc.mo Giudice adito, si chiede:

- In via preliminare, se ritenuto opportuno e quindi soltanto qualora si ritenessero insufficienti le notifiche già effettuate, di disporre ai fini dell’integrazione del contraddittorio la notificazione per pubblici proclami del presente gravame presso

il sito Web dell'Ateneo resistente o con altra forma e modalità ritenuta più opportuna; in alternativa e in subordine, di rimettere in termini la presente difesa per notificare il ricorso ai controinteressati richiesti con pec del 07.02.2023 allegata in atti con ordine nei confronti della P.a. di fornire nominativi e indirizzi di residenza/domicilio dei soggetti richiesti con la detta pec assegnando quindi congruo termine per l'espletamento di tali adempimenti;

- In via istruttoria, di ordinare alle P.a. resistenti di depositare il Verbale conclusivo dei lavori di selezione inerente il procedimento di trasferimento al II° anno del CdL di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e/o una relazione dettagliata sulle operazioni della procedura selettiva in riferimento alla posizione di parte ricorrente considerate le irregolarità segnalate nel presente gravame nonché di come sono stati valutati i cfu della medesima stante la mancata pubblicazione delle schede di valutazione sul sito dell'Ateneo;

- In via cautelare, di ammettere parte ricorrente con riserva ed eventualmente in sovrannumero al II° anno del CdL in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria presso l'Università La Sapienza di Roma; e/o di sospendere il procedimento di trasferimento; e/o di disporre il riesame dell'intero procedimento;

- Nel merito, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti e gli atti impugnati, ammettendo in via definitiva parte ricorrente al II° del CdL in questione presso l'Ateneo La Sapienza di Roma ; in subordine, di disporre il rinnovamento dell'intero iter inerente il trasferimento al II° anno del CdL da effettuarsi secondo i canoni di legge e prefissati nel bando di concorso.

Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un Contributo unificato pari ad Euro 650.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 22.02.2023

Avv. Danilo Granata